



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico

ISTRUZIONI OPERATIVE

ALLEGATO A

PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO

A.1 La consistenza complessiva delle assunzioni realizzabili a livello provinciale è stata fissata direttamente dal Ministero e comunicata, tramite il Sistema Informativo, agli Uffici scolastici periferici. Il contingente è stato calcolato su tutti i posti censiti dal sistema informativo e vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità. Si è poi provveduto a distribuire tale consistenza tra i diversi ruoli, posti e classi di concorso, fornendo agli stessi Uffici il rispettivo numero massimo di assunzioni effettuabili.

Si procederà alle nuove assunzioni solo dopo aver concluso tutte le operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria previste dalla normativa vigente.

A.2 In relazione al disposto dell'art. 2, comma 4 del D.M. 73 del 4 agosto 2009, secondo cui, qualora le assunzioni non possano essere disposte sulla totalità dei posti assegnati (per esaurimento della graduatoria, ovvero perché sono venuti meno in sede di adeguamento i posti previsti in organico di diritto), fermo restando il limite del contingente provinciale attribuito, è consentito destinare le eventuali eccedenze a favore di altre graduatorie, avendo riguardo alla tipologia del posto di cui trattasi. Si precisa che la ripartizione dovrà essere effettuata, se possibile, nello stesso ordine e grado di istruzione, ivi compreso il sostegno e nell'ambito della scuola secondaria di primo e secondo grado, in relazione alle esigenze accertate in sede locale, con particolare riguardo agli insegnamenti per i quali da tempo esista la disponibilità del posto e agli insegnamenti per i quali non sia stata prevista l'attribuzione di contingenti, ma che diano garanzia di assorbimento nell'organico.

Per i posti di sostegno, in caso di mancanza di candidati le eccedenze vanno assegnate al sostegno di altra area o di altro ordine o grado di scuola, prima di destinarle ad incrementare posti comuni.

A.3 Le graduatorie valide per le assunzioni a tempo indeterminato sono quelle relative ai concorsi per esami e titoli banditi nell'anno 1999 e alle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lett. c) della legge 27 dicembre 2006, n.296. I posti disponibili vanno ripartiti al 50% tra le due diverse graduatorie.

A.4 Per i posti e per le classi di concorso, per i quali non sono stati banditi concorsi per esami e titoli nel 1999, conservano validità le graduatorie dei precedenti corrispondenti concorsi, ai sensi dell'art 1, comma 4, della legge n. 124/99.



- A.5** Ove il numero dei posti disponibili, dopo aver effettuato i previsti recuperi relativi alle precedenti operazioni di assunzione, risulti dispari, l'unità eccedente viene assegnata alla graduatoria penalizzata nella precedente tornata di nomine.
- A.6** Per quanto riguarda le nomine da effettuare su graduatorie di merito relative a concorsi svolti su base regionale, si ritiene opportuno che le operazioni di scelta della provincia e della sede di servizio, sulla base delle disponibilità complessive a livello regionale, si svolgano a cura del Direttore dell'Ufficio scolastico regionale con la presenza dei Dirigenti interessati delle sedi provinciali degli Uffici scolastici regionali.
- A.7** Per la definizione delle quote di riserva si richiamano le disposizioni contenute nell'art.3 e nell'art.18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nella C.M. 248 del 7 novembre 2000. Circa le assunzioni a favore del personale avente titolo alla riserva di posti iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, si richiamano le sentenze della Corte di Cassazione, sezioni unite, n. 4110 del 22/02/2007 e sezione Lavoro, n.19030 dell'11 settembre 2007, secondo cui la graduatoria ad esaurimento deve essere considerata, ai fini della copertura dei posti riservati ai sensi della legge 68/99, come graduatoria unica.
Si richiama, inoltre, l'attenzione delle SS.LL. sull'obbligo di applicare alle assunzioni del personale scolastico, la normativa di cui all'art. 3, comma 123, della legge 244/07 che assimila, ai fini del collocamento obbligatorio, gli orfani o, in alternativa, il coniuge superstite, di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro, alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'art.1, comma 2, della legge 407/98.
- A.8** Per quanto concerne l'assegnazione su posti di sostegno, ripartiti a metà tra i vincitori dei concorsi ordinari e i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in possesso del titolo di specializzazione, saranno utilizzati i rispettivi elenchi. Per la scuola secondaria di II grado, tali elenchi includono i docenti inseriti nelle graduatorie concorsuali, relative alle classi di concorso rientranti nelle singole aree disciplinari, di cui all'art. 4 del D.M. 26 aprile 1993 n. 132, secondo i punteggi e le precedenze delle graduatorie di origine. Nella scuola secondaria di I grado tutte le classi di concorso sono inserite in un'unica area disciplinare.
La ripartizione delle assunzioni per ogni ordine e grado di scuola e all'interno di ciascuna area va effettuata in proporzione ai posti vacanti e disponibili.
- A.9** Il personale in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito nei corsi speciali riservati di cui all'art. 3 del D.M. 21/05, nonché il personale di cui all'art.1, comma 2, lettere a), b) e c) dello stesso D.M. (docenti in possesso del titolo di specializzazione per il sostegno, che sono stati ammessi ai corsi in quanto hanno prestato 360 gg. di servizio sul sostegno) è obbligato a stipulare, ai sensi dell'art.7, comma 9, del D.M.21/05, contratto a tempo indeterminato e determinato con priorità su posto di sostegno, secondo quanto specificato al successivo punto A.19.
- A.10** Nel caso di nomine su posti di sostegno da effettuare nella scuola secondaria sulla base di elenchi in cui confluiscono più classi di concorso, e per cui debbano essere utilizzate graduatorie di merito di concorsi precedenti - su base provinciale - e graduatorie di merito di concorsi banditi nel 1999 - su base regionale - considerata la disomogeneità delle graduatorie e la complessità dei relativi adempimenti, si ritiene di procedere con la formulazione di un unico elenco graduato compilato a cura dei Direttori Regionali, in cui siano collocati, nel



rispetto del punteggio conseguito nel concorso, tutti i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 (e non reiterati nell'anno 1999) e tutti i candidati dei concorsi ordinari indetti nell'anno 1999 che abbiano conseguito il titolo di specializzazione entro il termine di scadenza di presentazione della domanda di partecipazione ai concorsi indetti con DD.MM. 31.3.1999 e 1.4.1999, fermo restando che i candidati dei concorsi ordinari banditi nell'anno 1990 possono aspirare solo ai posti e alle cattedre della provincia nella cui graduatoria sono inseriti .

A.11 In merito all'integrazione degli elenchi aggiuntivi di sostegno, compilati ai sensi dell'art. 3 bis della legge n.143/04, si confermano le istruzioni impartite con nota prot. 11139 del 29 maggio 2007. Tali elenchi aggiuntivi saranno utilizzati dopo l'assunzione degli aspiranti di cui al precedente punto A.10.

Sulla validità dei titoli di sostegno, conseguiti ai sensi dell'art. 6 del D.I. n. 460 del 24 novembre 1998 (corsi biennali attivati in via transitoria dalle Università), si richiamano le disposizioni contenute nel D.M. n. 287 del 30 novembre 1999.

A.12 Qualora venga assunto a tempo indeterminato personale già di ruolo del comparto Scuola anche in provincia diversa, l'Ufficio scolastico provinciale che amministrava i neo nominati provvederà ad effettuare ulteriori assunzioni nel ruolo, posto, classe di concorso o profilo professionale di personale A..T.A.. lasciato libero dagli interessati stessi. L'operazione è, ovviamente, effettuata tenendo presente l'esigenza di non creare soprannumero e, quindi, nel limite dei posti disponibili in organico di diritto e qualora non sussistano situazioni di esubero. Qualora il personale già di ruolo provenga da posto, classe di concorso o profilo professionale in situazione di esubero le ulteriori assunzioni sono effettuate su altre tipologie di posti con le modalità precisate nel precedente punto A.2, per il personale docente e nel punto B.7 per il personale A.T.A..

A.13 Anche per l'assunzione a tempo indeterminato del personale educativo tutte le nomine dovranno essere effettuate ripartendo al 50% la graduatoria del concorso ordinario e la graduatoria ad esaurimento. Si procede alle nomine nei convitti ed educandati secondo le prescrizioni di cui all'art. 4 ter, comma 3, della legge 333 del 20 agosto 2001.

A.14 Per quanto riguarda le assunzioni per la classe 77/A - strumento musicale nella scuola media -, dopo aver assicurato le assunzioni in relazione alle effettive disponibilità a tutti i docenti presenti in seconda fascia (ex prima fascia), le eventuali residue disponibilità sono ripartite tra i docenti inseriti in terza fascia (ex seconda fascia), secondo il criterio generale enunciato all'art.2, punto 1 del decreto di ripartizione dei posti.

A.15 Le nomine in ruolo disposte in surroga di operazioni di assunzione effettuate entro il 31 agosto 2009, comportano l'assunzione in servizio dal 1° settembre 2009. I contratti a tempo indeterminato stipulati dopo tale data avranno la decorrenza giuridica dall'a.s. 2009/2010 ed assunzione in servizio dall'anno scolastico successivo.

A.16 Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.M n. 42/09, l'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la cancellazione, con effetto immediato, dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso di tutte le altre province, in cui il candidato è iscritto, salvo che si tratti di candidato incluso in prima fascia in due diverse province. In tal caso in tal caso il candidato, se nominato in una delle due province di appartenenza o in una delle



province opzionali collegate alla provincia di appartenenza, può mantenere l'altra provincia di appartenenza. La rinuncia a una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia per un posto o classe di concorso comporta la decadenza dalla relativa graduatoria ad esaurimento nella predetta provincia, ma non comporta la cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso nelle altre province in cui il candidato è iscritto.

A. 17 Qualora l'accettazione riguardi l'assunzione su posto di sostegno, la cancellazione viene effettuata per il prossimo anno scolastico 2009/2010 dai corrispondenti elenchi di sostegno di tutte le province. Con effetto dall'a.s. 2010/2011 il candidato è cancellato anche dalla graduatoria ad esaurimento di posto comune, da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno, in tutte le province in cui risulta incluso. Se il candidato rinuncia all'assunzione su posto di sostegno, la cancellazione è limitata all'elenco del corrispondente posto di sostegno della provincia in cui il candidato ha ricevuto la proposta di assunzione.

A.18 La prima accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato per qualsiasi classe di concorso/posto, in qualsiasi provincia, comporta per l'aspirante l'obbligo della relativa assunzione in servizio per l'a.s.2009/2010.

A.19 L'accettazione di una proposta di assunzione a tempo indeterminato in una provincia consente, nello stesso anno scolastico, di accettare un'eventuale altra proposta a tempo indeterminato per altra classe di concorso, posto o per una diversa tipologia di posto (posto comune/sostegno) nella medesima o in altra provincia. In tal caso, l'ulteriore nomina avrà effetti giuridici per l'a.s. 2009/2010, con assunzione in servizio nel successivo anno scolastico.

I candidati vincolati alla nomina prioritaria su posto di sostegno, di cui al precedente punto A.9, non possono esercitare la successiva opzione dell'accettazione della nomina su posto comune, per insegnamenti collegati ad abilitazioni conseguite ex D.M. 21/05, né nella stessa, né in altra provincia. Pertanto, qualora accettino la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno, vengono cancellati, con effetto immediato, nella medesima provincia, dalla graduatoria di posto comune da cui è derivata la posizione nell'elenco di sostegno e dalle corrispondenti graduatorie di posto comune e dai correlati elenchi di sostegno in tutte le province in cui il candidato è incluso. Se, invece, viene accettata prima la proposta di contratto a tempo indeterminato su posto comune in una provincia e poi viene proposto il contratto a tempo indeterminato per il sostegno in altra, il candidato ha la facoltà e non l'obbligo di accettare l'ulteriore proposta. Se accetta, rientra nelle situazioni disciplinate dal precedente capoverso.

A 20. In caso di più proposte di nomine in ruolo, fermo restando che la prima accettazione determina l'effettiva sede di servizio dell'aspirante per l'a.s. 2009/10, l'ultima accettazione assicura l'assunzione in servizio, nel successivo a.s. 2010/11, per la nuova classe di corso o posto.



- A.21** Se viene accettata la proposta di contratto a tempo indeterminato conferita per la lingua inglese nella scuola primaria, la cancellazione dal posto comune è immediata.
- A.22** Per il personale docente destinatario di nomina su posto di sostegno relativo a qualsiasi ordine e grado di scuola permane l'obbligo di permanenza quinquennale su tale tipologia di posto.
- A.23** E' possibile stipulare, avendone i requisiti e le condizioni, contratti in regime di part-time, ai sensi dell'art.73 del decreto legge 112 del 25 giugno 2008.
- A.24** Sul contingente di posti destinati alle assunzioni in ruolo nelle scuole speciali per minorati della vista e dell'udito può essere nominato solo il personale inserito nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento, che dovrà permanere per almeno cinque anni su tale tipologia di posto (art.7, del D.M. 42 dell'8aprile 2009).
- A.25** Nelle sezioni di scuola dell'infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, può essere nominato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica, conseguito presso l'Opera Nazionale Montessori.
- A.26** All'atto della individuazione e della accettazione della nomina i docenti immessi in ruolo nella scuola primaria dovranno rilasciare apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti per l'insegnamento della lingua inglese. Nell'ipotesi di dichiarazione negativa, al candidato viene notificato, contestualmente, l'obbligo di partecipazione al primo corso utile di formazione per l'insegnamento della lingua inglese. Quanto sopra deve essere notificato anche al dirigente scolastico che amministrerà il docente per l'a.s. 2009/2010.
- A.27** La scelta della sede provvisoria a livello provinciale è assegnata prioritariamente al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21 e dall'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92. La precedenza viene riconosciuta alle condizioni previste dell'art. 7 del CCNI 12/02/2009, relativo alla mobilità del personale di ruolo. La priorità nella scelta della sede, per chi beneficia del citato art. 33, è limitata alla sola provincia ove risiede il congiunto da assistere.